

DIRETTIVA 2003/80/CE DELLA COMMISSIONE**del 5 settembre 2003****che stabilisce all'allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

vista la direttiva 2003/15/CE, segnatamente l'articolo 1, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo di migliorare le informazioni fornite ai consumatori è opportuno che i prodotti cosmetici rechino un'indicazione più precisa sulla loro durata di utilizzo.
- (2) Per i prodotti cosmetici per i quali la durata minima supera i trenta mesi va fornita un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto una volta aperto può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.
- (3) A tale scopo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 76/768/CEE del Consiglio prescrive l'impiego di un simbolo seguito dall'indicazione del periodo d'idoneità all'impiego (espresso in mesi e/o anni).
- (4) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE è completato con il simbolo ed il testo che figurano nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro l'11 settembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.


Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.⁽²⁾ GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26.

ALLEGATO

Simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 76/768/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.



⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/15/CE.